Decreto Ministeriale 23 maggio 1992, n.314

Pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 16 giugno 1992

Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1947 riguardante la disciplina delle derivazioni telefoniche interne, Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n.* 51 del 1°marzo 1948;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva n. 73/23/CEE (in GUCE n. L077 del 26 marzo 1973), relativa alle garanzie di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1980 concernente: "Determinazione della tariffazione relativa alle prestazioni scientifiche e sperimentali eseguite dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni", pubblicato *nella Gazzetta Ufficiale n.* 117 del 30 aprile 1980, come modificato da ultimo dal decreto ministeriale 24 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1989;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1982, recante norme in materia di autorizzazione per l'installazione di impianti telefonici interni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1983;

Vista la direttiva 83/189/CEE (in GUCE n. L 109 del 26 aprile 1983) di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, modificata dalla direttiva 88/182/CEE (in GUCE n. L 81 del 26 marzo 1988);

Vista la direttiva 86/361/CEE (in GUCE n. L 217 del 5 agosto 1986) concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiatura terminali di telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 maggio 1988, n. 220, col quale è stata data attuazione alla predetta direttiva 86/361/CEE;

Vista la direttiva 88/301/CEE (in GUCE n. L 131 del 27 maggio 1988) relativa alla concorrenza sul mercato dei terminali di telecomunicazioni;

Vista la direttiva 89/336/CEE (in GUCE n. L 139 del 23 maggio 1989) relativa alla compatibilità elettromagnetica;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3,

Visto il decreto 8 settembre 1988, n. 484, concernente l'approvazione del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, concernente norme per la sicurezza degli impianti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991 in materia di adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali, ed in particolare gli articoli 3 e 19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 12 del 15 gennaio 1991;

Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 marzo 1991, concernente la causa n. C-202/88;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi di impianti telefonici interni, di attuazione della direttiva 88/301/CEE;

Vista la direttiva 91/263/CEE (in GUCE n. L 128 del 23 maggio 1991) concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità;

Riconosciuta la necessità di adottare le disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109;

Visto il parere espresso dal consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 aprile 1992;

Vista la comunicazione effettuata in data 21 maggio 1992 al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:

- a) "apparecchiatura terminale": l'apparecchiatura d'utente destinata ad essere collegata direttamente o indirettamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazioni o ad interfunzionare con essa per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni. Il collegamento può essere realizzato mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico;
- b) "punto terminale di rete": l'insieme delle connessioni fisiche e delle specifiche tecniche d'accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessarie per poter accedere a detta rete pubblica e comunicare efficacemente per il suo tramite;
- c) "impianto interno": i sistemi di utente ubicati in un fondo privato. quale definito dall'art. 183 del codice postale e delle telecomunicazioni. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973.n. 156, come modificato dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 costituiti da una o più apparecchiature terminali, nonché dalle condutture e relativi accessori, connessi ai punti terminali della rete pubblica.
- 2. Le funzioni tipiche della rete pubblica, che sono quelle di esercizio e di manutenzione, di gestione della connessione, di sincronizzazione, di controllo, di contabilizzazione e di telecaricamento, sono di esclusiva competenza del gestore pubblico.

Art. 2.

- 1. I punti terminali per l'accesso alle reti di telecomunicazioni sono descritti negli allegati numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, che fanno parte integrante del presente decreto.
- 2. Per i servizi radiomobili terrestri il punto terminale di rete è costituito dall'antenna fissa del gestore pubblico, cui possono collegarsi le apparecchiature utilizzate dall'utente.

Art. 3.

- 1. L'installazione, il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione delle apparecchiature terminali, omologate con la procedura di cui all'allegato 11, parte integrante del presente decreto, debbono essere eseguiti dal gestore del servizio pubblico o da imprese autorizzate ai sensi dell'art. 4, in conformità alle norme CEI, alle norme per la sicurezza degli impianti ed alle altre norme vigenti in materia.
- 2. Ultimata l'installazione, debbono essere effettuate le prove atte a verificare la funzionalità dell'impianto secondo la capacità ed il tipo dell'impianto stesso e le eventuali prescrizioni fornite dal costruttore delle apparecchiatura.
- 3. L'impresa autorizzata che ha provveduto alle operazioni di installazione e di collaudo deve consegnare all'abbonato, all'atto dell'allacciamento dell'impianto alla rete pubblica, il progetto dell'impianto stesso sottoscritto da un progettista iscritto all'albo professionale, nonché una dichiarazione conforme allo schema dell'allegato 12, che fa parte integrante del presente decreto, nella quale: sia attestata la conformità dell'impianto e della sua installazione alla normativa in vigore; siano descritti la marca, il tipo, il numero degli elementi costitutivi dell'impianto stesso ed il numero di omologazione delle apparecchiatura collegate; sia dichiarato l'esito positivo del collaudo.
- 4. Copia conforme della dichiarazione di cui al comma 3 deve essere inoltrata, dall'impresa autorizzata, con raccomandata con avviso di ricevimento, alla competente sede territoriale del gestore del servizio pubblico entro trenta giorni dal rilascio dell'originale all'abbonato.
- 5. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, previa diffida, il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione e, nell'ipotesi di reiterate inadempienze, il provvedimento di revoca dell'autorizzazione stessa.

Art. 4.

1. Ai fini della installazione, del collaudo, dell'allacciamento e della manutenzione delle apparecchiature terminali, abilitate a comunicare con la rete pubblica di telecomunicazioni, le imprese debbono munirsi di apposita **autorizzazione** secondo le classi ed i **requisiti** di cui all'allegato 13, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

1. Gli abbonati possono provvedere direttamente all'installazione, al collaudo, all'allacciamento ed alla manutenzione di apparecchiature terminali omologate con capacità non superiore a due linee urbane, qualora l'allacciamento alla terminazione della rete pubblica richieda il solo inserimento della spina nel relativo punto terminale.

Art. 6.

- 1. L'abbonato consente l'accesso ai propri locali al personale del gestore del servizio pubblico munito di tessera di riconoscimento, nelle ore diurne dei giorni lavorativi, per la sorveglianza sulla rete e sulle apparecchiatura collegate.
- 2. Nel caso in cui l'abbonato non permetta l'effettuazione delle verifiche, anche in seguito a comunicazione scritta, il gestore può sospendere il servizio fino a quando l'abbonato consenta l'accesso.
- 3. Qualora si riscontrino disservizi sulla rete causati da apparecchiatura dell'abbonato, ovvero violazione alle norme richiamate all'art. 4, il gestore può disconnettere dalla rete l'impianto o parte di esso e/o l'apparecchiatura terminale, diffidando contestualmente l'abbonato ad eliminare entro il termine di trenta giorni la causa dei disservizi.
- 4. Persistendo oltre tale termine la violazione, il gestore può sospendere il servizio fino a quando l'abbonato stesso abbia comunicato l'intervenuta regolarizzazione dell'impianto e/o dell'apparecchiatura.
- 5. Trascorsi sei mesi dalla scadenza del suddetto termine di trenta giorni senza che sia pervenuta la comunicazione da parte dell'abbonato, il gestore può adottare il provvedimento di risoluzione del contratto.
- 6. Il gestore del servizio pubblico comunica all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni o ad altro organo da questo delegato le difformità riscontrate, nel corso dei controlli, tra l'impianto esistente e quello certificato dall'impresa autorizzata.
- 7. La spesa per l'intervento del gestore pubblico a richiesta dell'abbonato presso la sede d'utente è a carico dell'abbonato stesso qualora dai controlli effettuati risulti che il disservizio non dipende dalla rete pubblica.

Art. 7.

1. I nuovi abbonati al servizio telefonico hanno facoltà di provvedere, a condizioni di libero mercato. direttamente o tramite il gestore del servizio pubblico, all'approvvigionamento e, nel rispetto degli articoli 3 e 5, all'installazione, al collaudo,

all'allacciamento ed alla manutenzione dell'apparecchio telefonico principale e degli impianti supplementari ed accessori, con esclusione del dispositivo di centrale per invio impulsi di conteggio.

Art 8

- 1. Gli abbonati, che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano in esercizio le apparecchiatura di, cui all'art. 7 di proprietà del gestore pubblico, hanno facoltà di procedere, entro il termine di sei mesi da tale data, alla risoluzione del relativo rapporto di locazione e di manutenzione, da comunicare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 2. La disdetta di cui al comma 1 ha effetto al compimento di nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il gestore pubblico comunica le nuove condizioni contrattuali di locazione e di manutenzione delle apparecchiatura a mezzo di avvisi sulla stampa e di messaggi da inserire nella bolletta telefonica.
- 4. Per gli abbonati, che non abbiano chiesto la risoluzione del contratto al sensi del comma 1, le nuove condizioni di cui al comma 3 si applicano alla scadenza dei contratti in corso.

Art. 9

1. I decreti ministeriali 12 dicembre 1947 e 4 ottobre 1982, citati nelle premesse, sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nominativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 maggio 1992

Il Ministro: VIZZINI

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1992

Registro n. 21 Poste, foglio n. 1

ALLEGATO 13

DISCIPLINA RELATIVA AL RILASCIO ALLE IMPRESE DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'INSTALLAZIONE, IL COLLAUDO, L'ALLACCIAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE TERMINALI.
Art. 1

Le autorizzazioni rilasciate alle imprese hanno validità di tre anni su tutto il territorio nazionale a decorrere dalla data indicata nel relativo atto.

L'autorizzazione non è cedibile a terzi senza l'assenso dell'organo che ha rilasciato l'atto. Ciò vale anche in caso di subentro nella titolarità dell'impresa.

Art. 2

Le autorizzazioni sono distinte in due classi:

- a) installatori e/o manutentori;
- b) costruttori;

L'autorizzazione per la classe installatori e/o manutentori è suddivisa in tre gradi:

- a) 1° grado: consente l'installazione, l'ampliamento e l'allacciamento nonché la manutenzione di impianti interni di qualsiasi tipo e potenzialità;
- b) 2° grado: consente le stesse operazioni del 1°grado relativamente ad impianti interni con capacità fino a 400 terminazioni interne per voce e dati con esclusione di quelli realizzati con sistemi radio e/o fibra ottica;
- c) 3° grado: consente le operazioni del 2° grado relativamente ad impianti interni per sola fonia di. capacità fino a 120 derivati.

L'autorizzazione per la classe costruttori consente alle imprese costruttrici di apparecchiature terminali l'installazione, l'allacciamento e/o la manutenzione di impianti interni costituiti dalle proprie apparecchiature.

Art. 3

Per ottenere l'autorizzazione, l'impresa interessata deve dimostrare di possedere, all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 4, i seguenti **requisiti** di idoneità:

a) classe installatori e/o manutentori

primo grado:

- 1.1) personale tecnico dipendente:
- una unità addetta alla progettazione degli impianti;
- una unità addetta alla direzione dei lavori;
- otto unità addette all'esecuzione dei lavori e/o alla manutenzione delle apparecchiature terminali:
- 1.2) strumenti. di misura:
- dotazione individuale di strumentazione di base per ogni unità addetta all'esecuzione dei lavori:
- misuratore di terra e multimetro digitale da laboratorio, oscilloscopio 50 MHz, impulsografo, analizzatore di spettro, analizzatore di protocollo per reti locali, un reflettometro per reti locali ed un personal computer portatile con schede di accesso per reti locali; la strumentazione deve essere conforme alle specifiche tecniche dichiarate dal costruttore;
- 1.3) locali:
- uffici: un locale ad uso ufficio presso cui ha sede l'impresa;
- magazzino: un deposito di adeguate dimensioni ad uso esclusivo dell'impresa che possa contenere le varie apparecchiature di telecomunicazioni, le attrezzature di cantiere e di squadra;
- 1.4) automezzi: cinque automezzi di cui due autofurgoni;
- $1.5)\ assicurazione:\ copertura\ assicurativa\ di\ responsabilit\`{a}\ civile\ verso\ terzi.$

secondo grado:

- 2.1) personale tecnico dipendente:
- una unità addetta alla direzione dei lavori;
- quattro unità addette all'esecuzione dei lavori e/o alla manutenzione delle apparecchiatura terminali;
- 2.2) strumenti di misura
- dotazione individuale di strumentazione di base per ogni unità addetta all'esecuzione dei lavori;
- misuratore di terra e multimetro digitale da laboratorio, impulsografo o impulsometro, reflettometro per reti locali; la strumentazione deve essere conforme alle specifiche tecniche dichiarate dal costruttore; la strumentazione va inoltre integrata con quella specifica indicata dal costruttore delle apparecchiature;
- 2.3) locali: come il primo grado;
- 2.4) automezzi: tre automezzi di cui un autofurgone;
- 2.5) assicurazione: copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi. terzo grado:
- 3.1) personale tecnico dipendente:
- una unità addetta alla direzione dei lavori;
- due unità addette all'esecuzione dei lavori e/o alla manutenzione delle apparecchiature terminali;
- 3.2) strumenti di misura:
- dotazione individuale di strumentazione di base ogni unità addetta all'esecuzione dei lavori;
 - misuratore dì terra, multimetro digitale da laboratorio e strumentazione specifica indicata dal costruttore degli apparati per i quali è stata ottenuta la licenza;
- 3.3) locali: come il primo grado;
- 3.4) assicurazione: copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi.
- 4. I privati, che con proprio personale specializzato intendono provvedere alla installazione, collaudo, allacciamento e manutenzione di impianti di telecomunicazioni su fondi di loro proprietà o dei quali essi abbiano a disporre, debbono ottopore la relativa autorizzazione.

ottenere la relativa autorizzazione.

5. In tale ipotesi non sono richiesti, quanto al primo e secondo grado, i requisiti di cui, rispettivamente, ai punti 1.3), 1.4) e 1.5) e 2.3), 2.4) e 2.5) e, quanto al terzo grado, i requisiti di cui ai punti 3.3) e 3.4).

b) classe costruttori

La costruzione di apparecchiature terminali è requisito sufficiente per l'iscrizione alla classe costruttori.

Art.4

- 1. Per ottenere l'autorizzazione relativa alla classe installatori e/o manutentori, l'impresa deve inviare o presentare al Ministero P.T. *Ispettorato generale delle telecomunicazioni*, un'apposita istanza in bollo nella quale deve essere specificato il grado di autorizzazione richiesto.
- 2. Tale istanza va corredata dai seguenti documenti, in regola con l'imposta di bollo:
 - a) certificato di iscrizione alla camera dell'industria del commercio e dell'artigianato od alla cancelleria del tribunale comprovante l'attività specifica dell'impresa;
- b) certificato generale del casellario giudiziale di chi rappresenta legalmente l'impresa;
 - c) copia conforme della scheda di carico o documento equipollente attestante, alla data dell'istanza, il legittimo possesso delle attrezzature e degli automezzi; d) copia conforme degli atti di proprietà attestanti la legittima disponibilità dei beni immobili relativamente ai locali di cui all'art. 3;
- e) copia conforme della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
 - f) documento rilasciato dai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale attestante che l'impresa ha alle proprie dipendenze il personale previsto dall'art.3 in corrispondenza al grado richiesto;
 - g) copia conforme degli attestati di abilitazione per il personale dipendente addetto alla progettazione e/o direzione dei lavori in cui si certifichi:
 - 1) per il primo grado: esperienza di progettazione e/o direzione dei lavori presso case costruttrici di apparecchiature rientranti nel primo grado o esperienza di almeno 2 anni alle dipendenze di ditte già autorizzate di primo grado;
 - 2) per il secondo grado: esperienza di direzione dei lavori presso case costruttrici di apparecchiature rientranti nel secondo grado o esperienza di almeno 2 anni alle dipendenze di ditte già autorizzate di 2° o 1° grado;
 - 3) per il terzo grado: esperienza maturata presso case costruttrici di apparecchiature rientranti nel 3° grado o alle dipendenze di ditte già autorizzate.
 - 4) Per ditte già autorizzate si intendono quelle che abbiano ottenuto il relativo atto ai sensi del decreto del 4 ottobre 1982, citato nelle premesse;
 - h) ricevuta del versamento in favore dell'Amministrazione, a titolo di rimborso spese per istruttoria delle somme:
- L. 1.000.000 per il primo grado
- L. 500.000 per il secondo grado
- L. 200.000 per il terzo grado
- L. 200.000 per le imprese di sola manutenzione e per la classe costruttori.
- 3. Le imprese che chiedono l'autorizzazione per la installazione e/o manutenzione delle apparecchiatura terminali possono, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, dichiarare nella domanda il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2.
- 4. Tali requisiti vanno successivamente documentati, a richiesta dell'Amministrazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
- 5. Per le imprese che chiedono di effettuare la sola manutenzione delle apparecchiature terminali non occorre allegare all'istanza la documentazione di cui al comma 2, lettera g).
- 6. Per la classe costruttori è sufficiente la presentazione dell'istanza corredata dai documenti di cui al comma 2, lettere a) ed e).

Árt.5

1. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, qualora risulti comprovato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4, invita l'impresa, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, a provvedere al pagamento della tassa di concessone governativa prevista dal n.117, lett. a), della tariffa annessa al DPR 26 ottobre 1972, n.641, e successive modifiche, e rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa attestazione di versamento.

modifiche, e rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa attestazione di versamento.

- 2. Dell'autorizzazione rilasciata viene data contestuale notizia al gestore del servizio pubblico ed agli altri organi dell'Amministrazione interessati.
- 3. Qualora la documentazione esaminata risulti irregolare o incompleta, l'impresa è invitata a provvedere per la regolarizzazione o l'integrazione.
- 4. Se la regolarizzazione o l'integrazione non intervengono entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, la procedura per l'autorizzazione non ha seguito e non si fa luogo al rimborso delle somme versate.
- 5. Le imprese autorizzate, nel rispetto dell'art.2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n.46, sono iscritte in apposito albo, suddiviso per classi e per gradi, tenuto dall'Ispettorato generale delle telecomunicazioni.

Art. 6

- 1. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni dispone, nel triennio, l'effettuazione di almeno un sopralluogo, senza preavviso, presso l'Impresa autorizzata al fine di constatare la permanenza dei requisiti d'idoneità di cui all'art.3.
- 2. Al termine del sopralluogo viene redatto un rapporto da inoltrare all'organo che ha disposto l'accertamento.

Art.7

- 1. L'efficacia dell'autorizzazione, è sospesa con provvedimento dell' *Ispettorato generale delle telecomunicazioni* quando, a carico dell'impresa o dei titolari della stessa si verifichi uno dei seguenti casi:
- a) sia in corso procedura di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento;
 - b) siano in corso procedimenti per reati per i quali sia prevista una pena restrittiva della libertà personale superiore a 3 anni, nonché procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o misure di prevenzione;
 - c) infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e ad ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro;
- d) mancanza di copertura assicurava per responsabilità civile verso terzi;
- e) inosservanza dell'obbligo riguardante la consistenza minima e la qualificazione del personale tecnico.
- 2. L'efficacia dell'autorizzazione è altresì sospesa, previa diffida ad adempiere nel termine massimo di trenta giorni, quando i locali e/o le attrezzature e gli automezzi previsti all'art.3 manchino o non corrispondano al minimo prescritto.
- 3. In caso reiterate inadempienze al disposto del comma 1, lett. c), d) ed e) e del comma 2, nonché nel caso inottemperanza alle diffide di cui al medes imo comma 2, è disposta la revoca dell'autorizzazione.
- 4. I provvedimento di sospensione e di revoca dell'autorizzazione sono notificati all'impresa e comunicati al gestore del servizio pubblico.

Art. 8

- 1. Almeno novanta giorni prima della scadenza di validità dell'autorizzazione, le imprese che intendano proseguire la propria attività debbono presentare all'*Ispettorato generale delle telecomunicazioni* una richiesta nella quale, tra I' altro, si dichiari, ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n.15, che sussistono i requisiti prescritti per la classe ed il grado di appartenenza.
- 2. Le imprese di installazione e/o manutenzione già autorizzate, che intendano essere abilitate al grado superiore, debbono presentare apposita istanza ai sensi dell'art.4.
- 3. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni rilascia una nuova autorizzazione con validità triennale entro la scadenza della precedente autorizzazione ovvero comunica i motivi della reiezione della richiesta.

Art.9

1. Le imprese autorizzate ai sensi del decreto ministeriale 4 ottobre 1982, citato nelle premesse, che non chiedano una nuova autorizzazione a norma del presente decreto, possono continuare ad esercitare la propria attività fino alla scadenza dell'autorizzazione già rilasciata.

Visto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni VIZZINI

Pagina precedente